



La responsabilità iure proprio del 'direttore di stabilimento'.

L'eventuale colpa del direttore di stabilimento quale soggetto in posizione apicale prescinde dal conferimento di una delega di funzioni da parte del datore di lavoro..

1. L'organizzazione della sicurezza

La corretta impostazione del sistema della sicurezza sul lavoro all'interno di un contesto aziendale dovrebbe sempre consentire un'individuazione agevole e chiara delle diverse figure in posizione di garanzia e delle corrispondenti responsabilità. Al riguardo è opportuno riflettere sul **ruolo del direttore di stabilimento** secondo quanto sancito da alcune interessanti pronunzie della Suprema Corte di Cassazione.

Il direttore di stabilimento nel modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 81/08..

In applicazione dell'art. 2 del D. lgs. 81/2008 per 'datore di lavoro' in relazione al settore privato, deve intendersi il "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto organizzativo nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali di spesa".

Ovviamente, occorre sempre ricordare che in un sistema organizzativo della sicurezza sul lavoro " [...] ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del **preposto** l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; a quella del **dirigente** il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del **datore di lavoro**, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo. (In motivazione la Corte ha precisato che deve ritenersi, comunque, responsabile il datore di lavoro, per il potere-dovere generale di vigilanza su di lui gravante, in tutte le ipotesi in cui l'organizzazione aziendale non presenta complessità tali da sollevare del tutto l'organo apicale dalle responsabilità connesse gestione del rischio)".





2. Le responsabilità del Direttore di Stabilimento

Per quanto attiene alle responsabilità del direttore di stabilimento la Cassazione penale ne ha chiarito i criteri e i limiti di attribuzione attraverso alcune interessate sentenze.

In quali condizioni la Corte di Cassazione ha ravvisato responsabilità per il Direttore di Stabilimento?

Invero, in merito alla **qualifica di soggetto in posizione di garanzia in assenza di formale investitura** il Supremo Collegio ha osservato quanto segue:

- il direttore di stabilimento è «destinatario *iure proprio*, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti».

Non a caso, i Giudici di Piazza Cavour hanno rilevato come «Il compito del direttore dello stabilimento, in proposito, non si esaurisce nella predisposizione di adeguati mezzi di prevenzione e protocolli operativi, essendo lo stesso tenuto ad accertare che le disposizioni impartite vengano nei fatti eseguite e a intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti, attivandosi per far cessare eventuali manomissioni o modalità d'uso da parte dei dipendenti o il mancato impiego degli strumenti prevenzionali messi a disposizione. (Nella specie, l'addebito era basato, principalmente, sul non essere intervenuto il direttore dello stabilimento per contrastare una prassi operativa irregolare, risultata foriera di avere determinato l'incidente; la Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che l'aver l'imputato assunto l'incarico da circa un anno doveva ritenere tale tempo utile per l'assunzione di un'adeguata consapevolezza sulla concreta situazione aziendale, in ragione dello stretto rapporto esistente - o che comunque avrebbe dovuto esistere - tra il direttore dello stabilimento e l'ambiente di lavoro; diversamente, la Corte ha invece annullato con rinvio la condanna pronunciata, per le stesse ragioni, a carico del direttore generale, evidenziando che, rispetto a tale posizione, vertendosi soprattutto in un'ipotesi di azienda di grandi dimensioni, doveva meglio approfondirsi il tema della consapevolezza della situazione di irregolarità, giacché anche per il direttore si poneva un problema di tempistica recente di assunzione della carica, e ciò considerata la diversa situazione di contiguità di questi con l'ambiente di lavoro, inferiore a quella del direttore di stabilimento)»¹.

- «In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore dello stabilimento di una società per azioni è destinatario 'iure proprio', al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, **indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni**, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti»².

¹ Cassazione penale, sez. IV, 24/02/2015, n. 13858; v. anche in lusexplorer.it, Giuffrè editore.

² Cassazione penale, sez. IV, 07/02/2012, n. 41981; v. anche in lusexplorer.it, Giuffrè editore.





- «In tema di infortunio sul lavoro è perseguibile, al posto del legale rappresentante della società, **il direttore dello stabilimento** se ha poteri di decisione e di spesa tali da evitare l'infortunio stesso, atteso che, in virtù della modifica operata dal d.lg. n. 242/96, nelle aziende di grandi dimensioni è frequente il caso in cui il soggetto dotato della legale rappresentanza non coincide con quello in grado di esercitare l'effettivo potere di organizzazione dell'azienda e del lavoro dei dipendenti ed è a quest'ultimo che dovranno attribuirsi le connesse responsabilità prevenzionali»³.
- «Destinatario delle prescrizioni imposte dal d.lg. 626/94, e responsabile delle relative violazioni, è il "datore di lavoro", per tale intendendosi colui il quale abbia la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva, e cui spetta il controllo su tutta l'organizzazione amministrativa e gestionale dell'ente cui egli è preposto; **tale qualifica spetta perciò anche al direttore di uno stabilimento, quale soggetto apicale dell'unità produttiva**»⁴.
- «**indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni** e anche dal fatto che non gli fossero attribuite scelte gestionali generali, rimesse al datore di lavoro, al direttore di stabilimento, attesa la posizione apicale ricoperta nell'organigramma dello stabilimento, faceva capo una netta posizione di garanzia in materia antinfortunistica»⁵.
- «E' noto che ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, comma 1, lett. b), (ed oggi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, comma 1, lett. b), **il datore di lavoro** va individuato non solo in chi sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o in colui che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa, **ma anche in chi ha la responsabilità di una unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Datore di lavoro può essere quindi anche il direttore di stabilimento;** ma ciò accade se egli è stato provveduto dei poteri di gestione e di spesa congrui all'adozione di scelte organizzative. **Questa Corte ha rammentato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore dello stabilimento di una società per azioni è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni,** in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti (Sez. IV, n. 41981 del 07/02/2012 - dep. 25/10/2012, Pittis, Rv. 255001). **Ciò, beninteso, sempre che alla qualifica corrisponda il conferimento di quei poteri di decisione e di spesa dei quali fa menzione la formula legale.** Senza la prova che ciò sia avvenuto nemmeno può porsi il tema della

³ Cassazione penale, sez. IV, 23/11/2010, n. 4106; v. anche in lusexplorer.it, Giuffrè editore.

⁴ Cassazione penale, sez. III, 25/05/2006, n. 20220; v. anche in lusexplorer.it, Giuffrè editore.

⁵ Cassazione penale, Sez. IV, 29/5/2014, n. 22294; v. anche in lusexplorer.it, Giuffrè editore.





eventuale estromissione del legale rappresentante della società dal novero dei debitori di sicurezza. Ebbene, che il direttore di stabilimento fosse effettivamente titolare dei poteri di decisione e di spesa e quindi datore di lavoro al quale imputare e trasgressioni datoriali rinvenute dai giudici di merito è argomento eluso dal ricorrente»⁶.

«L'imputato, in qualità di dirigente con funzioni di direttore dello stabilimento di [...] della [...] con sede legale in [...] (da ritenersi unità produttiva autonoma quale articolazione di un'organizzazione aziendale complessa) era destinatario *jure proprio*, al pari del datore di lavoro, in forza delle richiamate disposizioni normative, del precetti antinfortunistici "indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni" in tal senso; delega cui impropriamente accenna il capo di imputazione. Se ovviamente al prevenuto, in ragione della qualifica funzionale rivestita, non potevano farsi carico "scelte gestionali generali" (cd. di politica industriale) rimesse al datore di lavoro, **era peraltro del tutto pacifico che allo stesso, attesa la posizione apicale ricoperta nell'organigramma dello stabilimento, faceva capo una ben precisa e netta posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavori dipendenti in servizio nello stabilimento dallo stesso prevenuto diretto** (cfr. Sez. IV, n. 6277 /2007; Sez. IV, n. 19712/ 2009)»⁷.

3. La giurisprudenza su Direttore di Stabilimento

Anche la giurisprudenza di merito ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla **figura del 'direttore di stabilimento'**. Sul punto, il tribunale di prime cure partenopeo ha affermato che «In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, **il direttore dello stabilimento** di una società per azioni è destinatario *iure proprio*, al pari del datore di lavoro, dei precetti infortunistici»⁸.

Le sentenze relative al ruolo del Direttore di Stabilimento

Sempre in tema di responsabilità del soggetto cui è attribuito il ruolo di 'direttore di stabilimento altre corti di merito hanno osservato come:

- debbano rispondere «di omicidio colposo **il direttore di uno stabilimento** produzione film e il responsabile della sicurezza a livello societario centrale, i quali abbiano consentito operazioni di pulizia manuale di rulli in movimento senza la predisposizione di idonee misure di sicurezza, con conseguente decesso di un operaio addetto alla pulizia incastratosi tra i rulli medesimi»⁹;
- «Il legale rappresentante di una azienda di medie dimensioni non è responsabile per un infortunio di un dipendente, quando risulti che egli non si occupa delle attività produttive e vi siano **un direttore di stabilimento** e un direttore tecnico titolari di autonomi poteri decisionali e di spesa, tali da farli ritenere destinatari della

⁶ Cassazione penale, Sez. IV, 13/9/2013, n. 37761; v. anche in lusexplorer.it, Giuffrè editore.

⁷ Cassazione penale, sez. IV, 07/02/2012, n. 41981; v. anche in lusexplorer.it, Giuffrè editore.

⁸ Tribunale Napoli, sez. I, 14/05/2014, n. 606; v. anche in lusexplorer.it, Giuffrè editore.

⁹ Tribunale Terni, 20/12/1999; v. anche in lusexplorer.it, Giuffrè editore.





ottemperanza delle norme relative alla tutela dei lavoratori»¹⁰;

- «Dell'infortunio sul lavoro determinato dalla tolleranza di prassi lavorative in contrasto con le norme prevenzionali risponde in primo luogo **il direttore dello stabilimento** cui sia stato conferito dal vertice aziendale il compito, da lui accettato, di organizzare l'attività produttiva in condizioni di sicurezza»¹¹.

In conclusione, appare evidente come anche **la figura del 'direttore di stabilimento'** debba necessariamente essere individuata, da subito, in fase di ideazione dell'organigramma della sicurezza sul lavoro, affinché le responsabilità siano immediatamente chiare ed i soggetti che si trovino, anche *iure proprio*, a svolgere le predette funzioni, possano avere perfetta coscienza in merito a ruoli e poteri in generale, che spetteranno loro *ex lege*. Naturalmente, anche in tali circostanze, in relazione a strutture organizzative di una certa complessità, appare assai consigliabile l'utilizzo dello strumento della delega di funzioni.

Roberto Scavizzi

Avvocato e docente universitario

Vistra HSE department's legal counsel.

Per info ed approfondimenti, [CONTATTACI](#)

VISTRA srl

Sede di Udine

Via Nazionale, 130/C 33010 Tavagnacco
tel. +39 0432 299686 | +39 393 9315993

¹⁰ Pretura Milano, 17/03/1999; v. anche in [lusexplorer.it](#), Giuffrè editore.

¹¹ Pretura Varese, 24/10/1995; v. anche in [lusexplorer.it](#), Giuffrè editore.

